

Contestazione disciplinare e informazioni obbligatorie

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 10727 del 26 maggio 2015, ha affermato l' illegittimità del licenziamento disciplinare comminato ad un dipendente qualora manchino alcuni elementi determinanti, tra cui la tempestività nell' emissione della contestazione e la specificità del carattere illecito delle operazioni effettuate dal lavoratore .

.....

I giudici della Suprema Corte con la sentenza in commento , hanno evidenziato come, in caso di licenziamento disciplinare, sia necessario che dalla lettera di contestazione risulti, con certezza, sia il fatto addebitato che la norma (legale, contrattuale o regolamentare) violata.

Il fatto

Il caso trae origine dalla sentenza della Corte d' Appello, con la quale in riforma della sentenza del tribunale di primo grado, veniva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da una società (nello specifico un istituto di credito) nei confronti di un proprio dipendente , con le conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria.

L' illegittimità del licenziamento era data, ad avviso della Corte, anzitutto dalla non tempestività dell' incolpazione disciplinare, avvenuta a più di cinque anni dai fatti contestati, che erano rilevabili "con l' ordinaria diligenza e coi normali strumenti di controllo", specie in considerazione dell' importo rilevante delle operazioni asseritamente illecite attribuite all' incolpato.

Ancora, la Corte d' appello riteneva incerta l' incolpazione mossa al dipendente , sia per la vaghezza del linguaggio (operazioni bancarie eseguite fittiziamente "con movimento di denaro contante", "con ragionevole certezza", oppure operazioni "a dir poco inusuali") sia perché il carattere illecito delle operazioni non era specificato, non essendosi indicate le norme deontologiche o d' altro genere violate dal dipendente.

Contro questa sentenza ricorreva per cassazione la datrice di lavoro.

La decisione

La Suprema Corte , in premessa , ricordava che nell'atto di impugnazione, veniva precisato dalla ricorrente che il comportamento addebitato al lavoratore preposto ad una succursale era, secondo la lettera di contestazione, di avere autorizzato una complessa operazione compiuta da una cliente e consistita nell'aver depositato nel proprio conto corrente una rilevante somma di denaro solo apparentemente, ma in realtà senza versare alcun denaro contante; nell'addebito, di due minuti successivo e sullo stesso conto, di una pari somma per "conferimento socio" in aumento capitale di una certa società; nell'accredito, di due minuti successivo, della stessa somma e per la stessa causale in favore di quella società.

Questi passaggi fittizi avevano determinato "improprie registrazioni nell'archivio unico informatico tenuto ai sensi della legge 197/91- antiriciclaggio". Esse venivano definite, sempre nella detta lettera di contestazione, "irregolari e non in linea con i principi e le regole di una corretta tenuta della contabilità".

La banca lamentava a tal proposito omessa motivazione e violazione dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970 n.300, per non avere tenuto conto nella pronuncia che essa ebbe conoscenza delle operazioni del dipendente solo attraverso la notifica, avvenuta cinque anni dopo, di un provvedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Questo motivo di ricorso veniva accolto dai Giudici, in quanto , asserivano , anche facendo riferimento a propri precedenti giurisprudenziali , che “ la regola d'immediatezza della contestazione disciplinare, intesa anzitutto a garantire al lavoratore incolpato l'effettiva possibilità di difesa, non è violata se il datore di lavoro proceda all' incolpazione solo dopo avere avuto piena conoscenza dei fatti e piena possibilità di convincersi dell'illiceità di essi, ciò che, quando si tratti di complesse operazioni bancarie, può richiedere un congruo periodo di tempo, nell'interesse dello stesso lavoratore. Tanto più quando si tratti di comportamenti penalmente rilevanti”. Per di più , continuavano , “l'illiceità delle operazioni di cui si tratta poteva apparire dubbia agli operatori bancari che ritennero di rilevarla, come risulterà qui anche dai successivi motivi di ricorso, e ciò spiega come essi non si siano risolti, nell'interesse dello stesso dipendente, a formulare un capo d'incolpazione disciplinare prima di sapere che per gli stessi fatti esistevano indagini penali”.

La Cassazione non accoglieva però l'ulteriore motivo di ricorso della società, con il quale la ricorrente deduceva vizi di motivazione in ordine alla genericità della contestazione disciplinare, ritenuta dalla Corte d'appello.

In motivazione, i Giudici ricordavano che in tema di licenziamenti disciplinari l'esigenza di specificità della contestazione non è così rigida come nel processo penale ma si uniforma al principio di correttezza vigente nei rapporti contrattuali ed obbedisce all'interesse dell'incolpato ad esercitare il diritto di difesa.

In base a tale principio, sottolineavano pertanto che “ è necessario che dal capo d'incolpazione risultino con certezza non soltanto il fatto addebitato ma, quando si tratta di norme di livello legislativo o regolamentare, e tanto più di norme di livello inferiore, è necessaria, se non l'indicazione precisa della norma violata, almeno una descrizione del fatto tanto precisa da risultarne chiara la sussumibilità sotto una regola determinata”.

Nel caso di specie , tanto la lettera di contestazione quanto il ricorso per cassazione non indicavano le norme violate ma contenevano un vago riferimento a regole di corretta tenuta della contabilità e ad "improprie" registrazioni effettuate contro la legge 197/91-antiriciclaggio, laddove non avrebbe dovuto essere difficile indicare, se non le regole di contabilità, almeno come esse fossero state in concreto violate.

Quanto alla cosiddetta legge antiriciclaggio (si tratta del d.l. 3 maggio 1991 n.143 conv. in L. 5 luglio 1991 n. 197, recante "provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio") “essa pone diverse cautele contro l'uso del contante (art. 1), impone obblighi d'identificazione e di registrazione (art. 2) nonché di segnalazione a soggetti preposti all'attività dell'impresa bancaria o alle autorità di polizia 1 (art. 3), ed indica così i soggetti per il tramite dei quali è possibile trasferire denaro oltre un certo importo, dice i modi con cui può essere compiuto il trasferimento e prevede le conseguenti attività di documentazione”.

In merito a ciò, definivano che dalla contestazione disciplinare non risultava come il lavoratore incolpato, nel compiere una complessa e tuttavia subitanea operazione per un importo pecuniario elevato, avesse violato quegli obblighi. Sarebbe stato necessario fare riferimento almeno al capo d'imputazione formulato dal giudice penale.

Non era stato chiaro in definitiva perché i suddetti passaggi fossero da ritenere fittizi e le registrazioni dell'archivio fossero "improprie".

Tutte queste vaghezze e imprecisioni erano incompatibili col principio di sufficienza della contestazione disciplinare, tale da rendere non eccessivamente difficile la difesa

dell'incolpato, sia in sede di procedimento interaziendale sia nel successivo procedimento civile.

Per tutti questi motivi il ricorso veniva rigettato.

In definitiva

Una sentenza, quella in commento, che ripropone a chiare lettere , qualora ce ne fosse bisogno , il principio di determinatezza e precisione della contestazione.

In caso di licenziamento disciplinare è necessario che nella contestazione risultino con certezza non soltanto il fatto addebitato ma, quando si tratta di norme di livello legislativo o regolamentare, è anche necessaria se non l'indicazione precisa della norma violata, almeno una descrizione del fatto tanto precisa da risultarne chiara la riferibilità ad una regola determinata.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)